

Trib. Catanzaro, sez. II civ., sentenza 23 maggio 2012 (Pres. Rizzo, est. De Lorenzo)

Diritti di visita – Minori contesi – Comportamento del genitore che, per le pretese di natura economica insoddisfatte, assuma comportamenti lesivi del diritto di visita, incidendo sui figli minori – Comportamento di grave inidoneità genitoriale – Sanzionabilità - Sussiste.

Per nessuna ragione i motivi di risentimento provati da un genitore nei confronti dell'altro, da ricercarsi, esemplificativamente, nelle ragioni della separazione o nel comportamento tenuto successivamente ad essa, possono assurgere a giustificazione di comportamenti aggressivi o di ritorsione in qualunque modo incidenti sul sereno sviluppo psicofisico dei minori 'contesi' né limitare il diritto alla bigenitorialità di questi ultimi e del genitore non collocatario. Le pretese di natura economica, infatti, se portate a conoscenza dell'altro genitore e da questi respinte possono essere guadagnate con l'ausilio della mediazione o ricorrendo al giudice sulla base di un compendio probatorio tale da far ritenere la necessità di un aumento, ma mai attraverso la strumentalizzazione del diritto di visita. Il genitore che, ad esempio, si trincerò dietro la volontà ed i capricci dei minori a sé affidati per negare all'altro la possibilità di vederli (assecondando le scuse di questi ultimi o adducendo pretesti) rivela una certa immaturità (sanzionabile) nell'esercizio della potestà genitoriale, la quale invece si esalta e conferisce ad un adulto la qualità di genitore nel superamento dei personali motivi di rancore, nella promozione dell'attaccamento dei figli all'altro genitore e nel filtraggio degli ordinari e comprensibili fraintendimenti sorgenti in una coppia genitoriale non più unita.

Diritti di visita – Esercizio "mediato" o indiretto a mezzo degli ascendenti – Esclusione.

Il diritto di visita del padre non può essere condotto prevalentemente attraverso la consegna dei minori ai nonni: si tratta, infatti, di un diritto che il genitore deve esercitare personalmente e non attraverso terzi

Art. 709-ter c.p.c. – Natura giuridica – Danno Punitivo - Esclusione.

La condanna pecuniaria di cui all'art. 709-ter c.p.c. non può essere ascritta alla categoria del danno punitivo o pena privata, in quanto, avendo il legislatore differenziato la condanna, in considerazione del soggetto danneggiato, prevedendo due ipotesi diverse ai nn. 2) e 3) dell'art. 709-ter c.p.c., appare difficile sostenere che la condanna debba essere commisurata alla gravità della condotta, posta in essere dal genitore inadempiente, e non al pregiudizio arrecato, com'è nei principi generali dell'azione risarcitoria.

Il Tribunale di Catanzaro, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dott. Antonella Eugenia Rizzo, Presidente

Dott. Anna Maria Raschellà, Giudice

Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, Giudice rel

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento camerale iscritto al n. 938/2011 V.G., vertente tra YYY e XXX, con l'intervento di YYYY e XXXX (nonni paterni delle figlie della coppia genitoriale); sentite le parti ed esaminati gli atti ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 25.01.2012, YYY chiedeva al tribunale di voler disporre l'affidamento condiviso delle minori yyyy e yyy con collocamento privilegiato presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, ed in subordine che il tribunale ammonisse il coniuge ad astenersi da tutti i comportamenti ostruzionistici, descritti in ricorso, e lesivi del

diritto alla bigenitorialità vietando le frequentazioni fra le minori e l'attuale compagno della XXX, condannare quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti delle minori e del ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, condannare inoltre la XXX al pagamento della sanzione pecuniaria come previsto dall'art. 709 ter c.p.c. ed, infine, che il tribunale disponesse che le minori prendessero parte alla festa per il matrimonio della sorella del ricorrente, per il quale la madre aveva posto un veto.

Deduceva il ricorrente che con la separazione consensuale, omologata in data 23/09/2011, veniva stabilito che il padre potesse tenere con sé entrambe le figlie a week-end alternati dalle 16,30 del venerdì alle 17,00 della domenica, due pomeriggi a settimana dalle 18,30 fino alle 22,00 e dal 10 al 20 agosto di ogni anno per quel che riguardava il periodo estivo.

Lamentava tuttavia che la moglie, per puro scopo di ritorsione, motivato dal legittimo rifiuto del ricorrente di corrispondere somme per il mantenimento superiori a quelle concordate in sede di separazione e per evidente stato di inquietudine, scaturente, probabilmente da disturbi organici, avesse iniziato ad ostacolare il diritto di visita del padre, negando a questi di vederle dal 06/10/2011 al 13/10/2011; avesse messo in atto un'opera di plagio nei confronti della maggiore Yyyy (spinta a rammentare al padre i propri doveri economici); avesse respinto pretestuosamente l'invio dell'assegno di mantenimento nel mese di novembre, costringendo il ricorrente ad un invio tramite assegno circolare; si fosse opposta alle frequentazioni fra i genitori del ricorrente e le figlie, vietando finanche alle bambine di partecipare al matrimonio della zia paterna; si fosse disinteressata della condotta scolastica delle figlie, soprattutto di Yyyy, per cui il ricorrente, improvvisamente gravato del compito di accompagnare (e riprendere) le bimbe a scuola, aveva proposto di tenerle per più tempo con sé per seguirle con maggiore assiduità. Stigmatizzava inoltre la frequente presenza con le figlie del giovane compagno della moglie, definito assiduo frequentatore della casa coniugale.

Spiegavano intervento volontario nel giudizio i nonni paterni di Yyyy e Yyy, evidenziando come la XXX avesse di fatto ostacolato le frequentazioni fra la famiglia d'origine del padre e le minori e denunciavano un episodio di danneggiamento perpetrato dalla nuora, che in data 08.02.2012, ricevuto dal marito il rifiuto di ritirare per suo conto un piumone dalla lavanderia, si fosse scagliata contro l'autovettura, prestata dagli intervenienti al figlio, rigandone la carrozzeria e demolendone gli specchietti laterali, il tutto davanti alle figlie. Chiedevano pertanto che il tribunale regolasse il diritto di visita dei nonni nei confronti delle minori.

Costituitasi, la resistente stigmatizzava la rigida interpretazione fornita dal YYY agli accordi di separazione, giacché quest'ultimo non soltanto rifiutava qualsiasi ulteriore contributo economico richiesto esclusivamente nell'interesse delle figlie ma esercitava il diritto di visita nei confronti delle figlie, per quanto riferito da queste ultime, accompagnandole sistematicamente a casa dei propri genitori per poi andare a riprenderle molto dopo; mostrava assoluto disinteresse per il rendimento scolastico delle stesse e si era deciso ad accompagnarle a scuola solo dopo la messa in mora della resistente, che impossibilitata temporaneamente a pagare l'assicurazione dell'autovettura aveva chiesto la collaborazione del marito; inoltre in una occasione aveva minimizzato un episodio occorso alla figYYY Yyy, per il quale quest'ultima era stata portata in ospedale, rinviando il proprio intervento al giorno successivo.

Si opponeva inoltre a che le figlie frequentassero eccessivamente la casa dei nonni paterni poiché questi ultimi, di fede evangelica, sottoponevano le bambine a sessioni di preghiera e le avevano anche indotte a partecipare ad un raduno tenutosi presso un tendone allestito in un centro commerciale.

Respingeva ogni addebito in merito al presunto ostruzionismo perpetrato nei confronti del padre, giacché al massimo erano state le minori a non voler andare in qualche occasione con quest'ultimo, il quale si era poi rifiutato di esercitare il proprio diritto di visita in giorni diversi da quelli stabiliti. Inoltre lo

scarso rendimento di Yyyy era stato da tempo segnalato al padre che puntualmente se ne era disinteressato. Per questo motivo chiedeva il rigetto del ricorso principale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla resistente e dalle figlie da liquidarsi nella misura di giustizia, disporre un aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00, condannare il YYY per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze. Con riguardo alle visite presso i nonni che le stesse avvenissero senza pregiudizio delle minori.

Verificata in prima udienza la regolare costituzione di tutte le parti, venivano acquisiti ulteriori documenti e consentito lo scambio di note e il tribunale riservava la decisione all'udienza del 2 maggio 2012.

RILEVA

L'art. 709 ter ha lo scopo di garantire la soluzione delle controversie familiari in corso – insorte vuoi nell'ambito di una lite già pendente fra i genitori vuoi nell'ambito di una situazione già definita, ma suscettibile di modifica – e di stimolare l'adempimento dei doveri genitoriali anche mediante l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal c. 2 di tale norma: pertanto, nel caso di specie, l'indagine del tribunale deve essere limitata all'accertamento di eventuali gravi inadempienze agli obblighi posti a carico dei coniugi nella sentenza di omologa degli accordi di separazione.

Deve premettersi che i fatti posti a sostegno delle reciproche richieste delle parti sono stati introdotti in giudizio per il tramite delle narrazioni dei difensori e attraverso la produzione delle querele sporte dal YYY nei confronti della XXX e le raccomandate, inviate da una parte e dall'altra per invitare l'uno o l'altro dei coniugi a rispettare le prescrizioni concordate con la separazione consensuale omologata appena l'anno scorso.

A queste condizioni, il giudizio potrà essere emesso sulla base dell'interpretazione del comportamento processuale e stragiudiziale delle parti, e valorizzando la portata del principio di non contestazione, evitando un approfondimento istruttorio ritenuto dal Collegio allo stato incompatibile con la

necessità di garantire una rapida risposta alle richieste di tutela delle parti.

Dall'esame della copiosa corrispondenza inviata da YYY a XXX emerge con una certa definizione la necessità da parte del padre di richiamare più volte la genitrice al rispetto delle prescrizioni statuite nella separazione, evidentemente motivate dall'altrui inadempimento. E' interessante a questo proposito notare come la reazione di XXX rispetto alle esplicite e circostanziate accuse del ricorrente sia stata, fuori e dentro il processo, quella di tacciarle di una generica connotazione di falsità e di finalizzazione probatoria, tendente ad una diversa modulazione dell'affidamento, dirottando la discussione sulla necessità di un incremento dell'assegno di mantenimento mensile (si veda il contenuto della racc. 7.02.2012 e del ricorso) e ammettendo, peraltro, che alcuni comportamenti, anche non specificamente riguardanti il regime di affidamento delle figlie, e definiti 'sopra le righe' (si tratta tuttavia di episodi di aggressione verbale e fisica nei confronti dei beni e della persona di YYY), venivano giustificati con il sentimento di esasperazione provato dalla stessa per il 'menefreghismo' del ricorrente.

Orbene, deve a questo punto stigmatizzarsi che per nessuna ragione i motivi di risentimento provati da un genitore nei confronti dell'altro, da ricercarsi, esemplificativamente, nelle ragioni della separazione o nel comportamento tenuto successivamente ad essa, possono assurgere a giustificazione di comportamenti aggressivi o di ritorsione in qualunque modo incidenti sul sereno sviluppo psicofisico dei minori 'contesi' né limitare il diritto alla bigenitorialità di questi ultimi e del genitore non collocatario. Le pretese di natura economica, infatti, se portate a conoscenza dell'altro genitore e da questi respinte possono essere guadagnate con l'ausilio della mediazione o ricorrendo al giudice sulla base di un compendio probatorio tale da far ritenere la necessità di un aumento, ma mai attraverso la strumentalizzazione del diritto di visita. Il genitore che, ad esempio, si trincerò dietro la volontà ed i capricci dei minori a sé affidati per negare all'altro la possibilità di vederli (assecondando le scuse di questi ultimi o adducendo pretesti) rivela una certa

immaturità (sanzionabile) nell'esercizio della potestà genitoriale, la quale invece si esalta e conferisce ad un adulto la qualità di genitore nel superamento dei personali motivi di rancore, nella promozione dell'attaccamento dei figli all'altro genitore e nel filtraggio degli ordinari e comprensibili fraintendimenti sorgenti in una coppia genitoriale non più unita.

Non appare a questo giudicante che dal contenuto del ricorso e dalla fitta corrispondenza monodirezionale di YYY possa trapelare l'interesse di quest'ultimo a causare preoccupazione in XXX ed a farle 'pagare' il fatto di aver richiesto la separazione.

Emerge al contrario dagli atti che la separazione sia stata richiesta proprio dal ricorrente e che si sia addivenuti ad una 'consensuale' per circoscrivere la portata del conflitto mentre le richieste di vedere le minori nel rispetto degli accordi separativi, portate attraverso la neutra modalità dello scambio epistolare, non appaiono assolutamente finalizzate a cagionare nocimento alla resistente ma a rendere legittimamente possibile il sereno esercizio del diritto di visita.

Si deve, invece, ad esempio censurare il comportamento 'pubblico' di XXX che sul social network facebook (cfr. pagina web scaricata dal sito) aveva indicato quale stato relazionale quello di 'sposato' con il proprio attuale compagno e non con YYY, senza che sia stata ancora emessa una sentenza di divorzio, e si era resa protagonista di un imbarazzante e non contestato episodio di aggressione davanti a una discoteca.

Se questi comportamenti non sembrano avere un'incidenza immediata sul rapporto genitoriale rivelano tuttavia, da parte di XXX, una interpretazione alterata del regime di separazione ed una scarsa comprensione del concetto di reciproco rispetto che deve animare la fase successiva alla fine di un rapporto di coppia. E, in ogni caso, la legittima pretesa del genitore separato di intraprendere nuove e gratificanti relazioni dopo la fine dell'unione matrimoniale deve essere condotta in maniera tale da non creare una sensazione di spaesamento nei figli minori.

Per costoro, infatti, il ruolo genitoriale deve rimanere ben distinto da quello dei futuri

compagni dei loro genitori promovendo comunque un sentimento di apertura e di serena accettazione delle nuove dinamiche relazionali che li vedano protagonisti.

Per tale motivo, indimostrata allo stato la sussistenza di danni ai minori per il comportamento di XXX ed evidenziando al contrario il sentimento di viva affezione emergente dagli scritti della minore Yyyy nei confronti di entrambi i genitori (benché si evidenzi una certa forzatura nell'uso smodato di espressioni d'affetto, con il rischio di annacquare il profondo valore evocativo), appare opportuno mantenere immutato l'attuale stato di affidamento condiviso con domicilio privilegiato presso la madre confermando le modalità di esercizio del diritto di visita del padre ma è necessario ammonire XXX dal cessare ogni comportamento ostruzionistico nei confronti di YYY consentendo e facilitando il disciplinato svolgimento del diritto di frequentare le figlie astenendosi dal ricercare scuse e pretesti.

Il persistere di XXX in atteggiamenti ostruzionistici potrebbe essere motivo di modifica dell'attuale regime di affido delle minori, il cui diritto non sarebbe adeguatamente tutelato da un esercizio della potestà che tende ad escludere il padre dalla vita delle bambine.

Le altre domande del YYY devono essere rigettate, ritenendo il Collegio che l'ammonimento sarà sufficiente ad indurre la XXX ad ottemperare alle prescrizioni relative agli incontri fra il padre e le figlie, non essendo necessario condannarla al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

2. Per quanto attiene YYY, premessa e confermata ogni precedente osservazione, se ne deve in ogni caso richiamare l'attenzione sul concetto di affidamento condiviso ed in particolare sul fatto che quest'ultimo non debba limitarsi al rispetto pedissequo delle prescrizioni della separazione ma debba intendersi in una dimensione elastica all'interno della quale sia possibile modificare con l'accordo ed il dialogo le modalità di esercizio del diritto di visita, assicurando una maggiore presenza nelle situazioni normali e di emergenza ed evitando di stigmatizzare le

deficienze dell'altro genitore e sopperendo col proprio attivo contributo al benessere dei figli.

Le doglianze, ad esempio, sullo scarso rendimento scolastico di Yyyy, invece che fornire occasione di critica dell'altro genitore avrebbero dovuto portare il ricorrente ad assumere un ruolo propositivo attraverso il dialogo con gli insegnanti e con la figlia per scoprire le ragioni delle sue lacune e curarne gli eventuali problemi d'attenzione e concentrazione, che spesso, in minori di quell'età, sono direttamente riconducibili ad una non corretta metabolizzazione del trauma separativo.

YYY deve essere quindi invitato a essere presente a tutti gli incontri con le figlie, seppure diversi, nel tempo e nelle modalità, a quelli previsti negli accordi di separazione: il suo atteggiamento di scarsa collaborazione a modificare i propri impegni, la mancata cura dell'assolvimento dell'obbligo di eseguire i compiti scolastici, l'ostinazione a non mutare i propri programmi, laddove non fossero previsti incontri con le figlie, allo scopo di recuperare un incontro saltato, sono tutti atteggiamenti che rivelano una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale che contrasta con la manifestata intenzione di farsi carico delle figlie.

Anche il presente richiamo al YYY è da ritenersi sufficiente, in quanto deve rilevarsi che quest'ultimo appare già avere assunto un atteggiamento meno conflittuale e sarebbe, pertanto, eccessivo il ricorso all'ammonimento e all'eventuale condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, benché sarebbe consigliabile un minore ricorso alle querele ed alle raccomandate quanto un'effettiva ripresa del dialogo, anche attraverso la mediazione familiare.

3. Con riferimento al ruolo dei nonni intervenienti, è indubbio che la riforma del 2006 abbia riconosciuto a questi ultimi un ruolo di prim'ordine nello sviluppo della personalità del minore conteso, consentendo loro di ricorrere al giudice per vedere tutelati i diritti loro e dei nipoti.

Nel caso di specie appare, pertanto, non rispondente all'interesse dei minori l'ostracismo di XXX nei confronti dei nonni

paterni e ingiustificato il veto posto alle loro frequentazioni.

Chiaramente le pretese dei nonni diventano del tutto inconsistenti nel momento in cui emerge che il diritto di visita del padre sia condotto prevalentemente attraverso la consegna dei minori a questi ultimi, per cui può essere utile prevedere che le bambine, in aggiunta al diritto di visita del padre che deve esercitare personalmente e non attraverso terzi il proprio diritto di visita, trascorrono con i nonni paterni almeno un giorno intero ogni due settimane, ad esempio il sabato, nel rispetto degli impegni scolastici dei minori, in corrispondenza del week-end libero dagli impegni paterni, dalla mattina alle 10, fino alla sera alle 21,30 avendo cura che i nonni, anche per evitare di gravare la madre da un ulteriore impegno, provvedano a ritirarli direttamente dalla loro casa di abitazione e si curino di riportarli al termine della giornata.

Per quel che attiene allo svolgimento di pratiche religiose di rito evangelico in presenza delle minori deve evidenziarsi che la comunicazione dei principi e dei valori di una cultura religiosa non rispondente a quella cattolica non può essere, in uno Stato non confessionale, osteggiata a prescindere, giacché a parere del Collegio addestra i futuri cittadini ai concetti di alterità e di multiculturalità propri di personalità evolute e capaci di compenetrazione.

Quel che invece non è ammissibile è l'intento di inculcare nei minori, da parte di soggetti diversi dai genitori benché appartenenti alla cerchia familiare, insegnamenti che siano in contrasto con le scelte educative dei genitori i quali hanno il pieno diritto di opporsi a che i propri figli vengano condizionati dalle credenze altrui e pretendere che crescano, invece, con la consapevolezza di scegliere la propria fede.

Può pertanto disporsi che i nonni si asterranno dal coinvolgere i minori in riti e celebrazioni afferenti a confessioni religiose non facenti parte del patrimonio culturale della madre XXX.

4. Con queste premesse può senz'altro risolversi in senso positivo il contrasto esistente fra i genitori circa la partecipazione delle bambine al matrimonio della sorella del

padre, da celebrarsi con il rito evangelico, superando l'opposizione della madre purché sia cura del padre e dei familiari interpretare la circostanza come un'utile occasione di esaltazione dei valori e dell'unità della famiglia e del significato sacramentale del matrimonio, comune alla religione cattolica ed a quella evangelica, evitando che le bambine vivano l'evento alla stregua di un rito di affiliazione.

5. Ancora, è da precisare che l'art. 709-ter c.p.c. consente l'intervento del giudice solo per la "soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento", resta, pertanto, esclusa, ogni questione relativa al mantenimento della prole e all'adempimento dei relativi obblighi. Deve essere, quindi, dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna del YYY a corrispondere un maggior importo a titolo di mantenimento delle figlie, anche perché nessun elemento di prova a sostegno della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento è stata, in ogni caso, offerto dalla resistente, attrice in riconvenzionale su questo profilo.

6. Quanto alla condanna al risarcimento del danno: questo tribunale non intende aderire all'orientamento di certa giurisprudenza di merito che ascrive tale fattispecie alla categoria del danno punitivo o pena privata, in quanto, avendo il legislatore differenziato la condanna, in considerazione del soggetto danneggiato, prevedendo due ipotesi diverse ai nn. 2) e 3) dell'art. 709-ter c.p.c., appare difficile sostenere che la condanna debba essere commisurata alla gravità della condotta, posta in essere dal genitore inadempiente, e non al pregiudizio arrecato, com'è nei principi generali dell'azione risarcitoria.

Per l'accoglimento della domanda, pertanto, è necessario provare di avere subito un danno che, nella fattispecie, non è neanche stato dedotto se non in modo generico.

La soccombenza reciproca e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Immutato l'attuale stato di affidamento condiviso con domicilio privilegiato presso la madre confermando le modalità di esercizio

del diritto di visita del padre ammonisce XXX ad attenersi alle disposizioni degli accordi di separazione ed alle statuizioni del presente provvedimento, relativamente ai periodi e alle modalità di permanenza delle figlie minori, Yyyy e Yyy., con il padre e a tenere un comportamento che favorisca lo sviluppo di un equilibrato rapporto fra le minori e il padre e l'intensificarsi dei loro contatti, al fine di consentire alle bambine il pieno esercizio del loro diritto alla bigenitorialità;

Invita YYY a essere presente a tutti gli incontri con le figlie e a tenere un comportamento attivo e collaborativo con la madre;

Dichiara inammissibile la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento;

rigetta le altre domande;

Dispone che le bambine trascorrono con i nonni paterni almeno l'intera giornata di sabato ogni due settimane, nel rispetto degli impegni scolastici delle minori, in corrispondenza del week-end libero dagli impegni paterni, dalla mattina alle 10, fino alla sera alle 21,30 prescrivendo che i nonni provvedano a ritirarli direttamente dalla loro casa di abitazione e si curino di riportarli al termine della giornata;

Autorizza la partecipazione delle minori Yyyy e Yyy al matrimonio della sorella di YYY.

Compensa le spese.

Conferma le altre condizioni.

Catanzaro, 23 maggio 2012